



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Pantelleria

SEZIONE TECNICA

ORDINANZA N° 02/2019

Utilizzo commerciale di natanti da diporto ai fini di noleggio, locazione nonché di appoggio alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo.-

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria;

VISTO:	<ul style="list-style-type: none">- l'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 18/07/2005, n. 171, "Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/144/CE, a norma dell'art. 6 della legge 08.07.2003 n. 172", il quale prevede che l'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni a scopo sportivo o ricreativo, è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente Autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali- il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.172" ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.M. 29 luglio 2008, n.146, come modificato dal Decreto Legislativo 03 novembre 2017, n. 229;- il decreto legislativo 03/11/2017, n. 229, "Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;- il decreto 26/01/1960 del Ministero della marina mercantile, recante "Disciplina dello sci nautico".
VISTA:	<ul style="list-style-type: none">- la legge 15 gennaio 1992, n. 21, "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'articolo 1, in base al quale costituiscono "autoservizi pubblici non di linea" anche il servizio di taxi con natante ed il servizio di noleggio con conducente e natante;- la legge della Regione Siciliana 06 aprile 1996 n. 29, e successive modificazioni, che ha recepito, con modifiche, la citata legge 15 gennaio 1992. n. 21.
VISTO:	<ul style="list-style-type: none">- l'articolo 25 della legge 07 dicembre 1999, n. 472, relativo alla disciplina della navigazione "ad uso privato" e per "uso in conto proprio";- il decreto 10/05/2005, n. 121, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto";- il decreto legislativo 07/09/2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private"- il dispaccio n. 0009203 del 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Rep. II - Uff. 2°- Roma ed unito dispaccio n. 1031 del 23.01.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.G. per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale - Div. 6^a Roma.
VISTA:	<ul style="list-style-type: none">- la legge 7 agosto 1990. n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;- la propria ordinanza n. 16/2004 del 09 marzo 2004 avente ad oggetto la disciplina, sotto il profilo della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, delle attività subacquee sportive e ricreative e sue integrazioni/modifiche;- la propria ordinanza n. 06/2014 del 16 luglio 2014 "attività ludico sportive ricreative e disciplina delle attività commerciali effettuate con natanti da diporto".
VISTO:	il verbale della riunione illustrativa tenutasi in data 21.02.2019 dove hanno partecipato i rappresentanti delle ditte locali esercenti attività commerciali di noleggio/locazione di unità da diporto nonché attività di escursioni subacquee.
RITENUTO:	di dover dettare specifiche disposizioni per la disciplina e la definizione della materia riguardante le immersioni effettuate a scopo sportivo e/o ricreativo, ivi compresi i mezzi nautici utilizzati ad appoggio per tal tipo di attività, soprattutto per finalità di sicurezza della navigazione e delle operazioni in sé in genere.
VISTI:	gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 18107/2005, n. 171 e successive modifiche/integrazioni, l'utilizzo commerciale di natanti da diporto:
 - a. per finalità di locazione o di noleggio;
 - b. come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, da parte di centri di immersioni e di addestramento subacqueo.
2. La presente ordinanza opera nei limiti del Circondario Marittimo di Pantelleria.
3. Resta escluso dal campo di applicazione della presente ordinanza l'utilizzo di unità o natanti diversi da quelli da diporto, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 Dicembre 1999, n. 472, recante disciplina della "navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime", della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 29 e successive modificazioni, relativa al servizio di taxi con natante ed al servizio pubblico di noleggio con conducente e natante, nonché di altre disposizioni speciali vigenti.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente ordinanza, le definizioni utilizzate sono quelle di cui al decreto legislativo 18/07/2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto e ss.mm.ii.) ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 29/07/2008, n. 146, come modificato dal Decreto Legislativo 03 novembre 2017, n. 229, con le precisazioni ed integrazioni di cui appresso. In particolare:
 - a) **navigazione da diporto** - quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro (l'utilizzo commerciale prevede la stipula di contratti di locazione o noleggio ma non il trasporto di persone o merci a titolo oneroso);
 - b) **unità da diporto** - ogni costruzione di qualunque tipo, e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto;
 - c) **natante da diporto**, 1) qualsiasi unità da diporto a remi; 2) ogni altra unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a metri 10,00 (dieci), misurata secondo le norme armonizzate EN/180/DIS 8666;
 - d) **locazione**, contratto con il quale una delle parti (locatore) si obbliga, verso corrispettivo, a cedere all'altra parte (conduttore o locatario) il godimento di una unità da diporto, per un periodo di tempo determinato. Il conduttore esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi. In base a tale definizione, la locazione può essere effettuata esclusivamente "a scafo nudo", ovvero **senza conducente né equipaggio** e, come tale, comprende anche quello che è normalmente, ma impropriamente, conosciuto come "noleggio di natanti da spiaggia". Nella locazione, pertanto, le mansioni di comandante (o conducente), devono essere svolte direttamente dal conduttore (locatario), oppure da persona da lui arruolata e comunque da lui dipendente. Nel caso in cui il comandante o conduttore sia invece un dipendente di chi concede l'uso del natante, si applicano le disposizioni in tema di noleggio. Per la "locazione finanziaria" o "leasing nautico" si rimanda alla normativa specifica.
 - e) **noleggio**, il contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra (noleggiatore od utilizzatore) una unità da diporto, per un determinato periodo di tempo, da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine od in acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto (per i natanti da diporto il contratto può essere anche verbale). L'unità noleggiata rimane sempre nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio (incluso il comandante o conducente). Il noleggiatore può sub-noleggiare il natante, salvo diversa espressa clausola contrattuale, ma sia lui che l'eventuale sub-

- noleggiatore non possono utilizzare il natante da diporto noleggiato per effettuare trasporto di terzi "a titolo oneroso", ovvero sia verso corrispettivo;
- f) **noleggio per finalità ricreative** - attività commerciale che prevede la stipula (anche verbale) di contratti di noleggio aventi ad oggetto natanti da diporto richiesti dal noleggiatore per effettuare navigazione a scopo ricreativo;
 - g) **noleggio per usi turistici di carattere locale** - attività commerciale che prevede la stipula (anche verbale) di contratti di noleggio aventi ad oggetto natanti da diporto richiesti dal noleggiatore per effettuare navigazione per particolari scopi, sempre non a fini di lucro, quali quelli di tipo culturale, ambientale o simili;
 - h) **natanti-appoggio per immersioni subacquee** a scopo sportivo o ricreativo - natanti da diporto utilizzati da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
 - i) **immersioni subacquee a scopo sportivo- ricreativo**, 1) immersioni in apnea, anche su bassi fondali (in tale ipotesi c.d. *seawatching*), finalizzate all'esplorazione dei fondali marini e delle specie animali e vegetali ivi dimoranti; 2) immersioni, con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, finalizzate all'esplorazione dei fondali marini; 3) attività di nuoto in superficie, con testa immersa, servendosi di maschera, boccaglio o aeratore, allo scopo di osservare i fondali marini (c.d. *snorkeling*);
 - j) **centri di immersione e di addestramento subacqueo** - imprese, operanti nel settore dei servizi specializzati per il turismo, che offrono, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale, supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea e ricreativa;
 - k) **istruttore subacqueo** - soggetto, in possesso di apposito brevetto in corso di validità rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute, che insegna le tecniche di immersione subacquea prevalentemente a scopo turistico e ricreativo, ed in possesso di abilitazione per il primo soccorso subacqueo;
 - l) **guida subacquea** - soggetto, in possesso di apposito brevetto in corso di validità rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute, che assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli e gruppi, e/o accompagna singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, almeno di primo livello, in immersioni subacquee;
 - m) **brevetto subacqueo a fini turistico - ricreativi** - attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico - pratico, ed emesso da un'organizzazione didattica per l'immersione subacquea a scopi turistici e ricreativi;
 - n) **natanti da spiaggia** - i natanti di cui all'art. 27, comma 3, lett. c) del Codice, ceduti in locazione (impropriamente definita "noleggio") da strutture balneari per utilizzo locale da parte di bagnanti: jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, acquascooter o moto d'acqua, canoe, kayak e mezzi simili;
 - o) **passaggero** - qualsiasi persona trasportata che non sia stata arruolata per far parte dell'equipaggio. I bambini di età inferiore ad un anno non sono conteggiati nel numero dei passeggeri. Salvo espressa deroga di legge, le unità da diporto non possono trasportare passeggeri a titolo oneroso, e l'autorizzazione per un uso commerciale ai fini di locazione o noleggio non comprende anche il trasporto a titolo oneroso di persone diverse dal noleggiatore e dai suoi eventuali ospiti.

Art. 3

(Segnalazione certificata – DICHIARAZIONE di inizio dell'attività commerciale di locazione e noleggio di appoggio)

1. Ferme restando le disposizioni speciali in vigore nelle Aree Marine Protette o simili, le imprese individuali o le società, nazionali o comunitarie, che intendono esercitare attività

commerciale di locazione o noleggio di natanti da diporto, o che intendono operare come Centri di immersione e di addestramento subacqueo utilizzando natanti da diporto, in appoggio a chi pratica immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, devono presentare, all'Autorità marittima del luogo in cui le unità abitualmente stazionano durante l'esercizio dell'attività, apposita segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 e successive modificazioni, in carta semplice ed in duplice copia, utilizzando i modelli previsti in **Allegato A e relativo annesso**. Laddove possibile, la S.C.I.A. può essere trasmessa telematicamente, mediante posta elettronica certificata PEC. In tal caso, la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. I titolari di concessioni demaniali marittime destinate a strutture balneari che prevedano la locazione di *natanti da spiaggia* (senza conducente), sono esentati dagli obblighi di cui al precedente comma 1, fatto salvo quanto prescritto all'art. 5, commi 3 e 4.
3. Possono esercitare le attività di cui al comma 1 anche le società costituite all'estero di cui agli articoli 2507 ss. del Codice civile.
4. Sono soggette alle medesime disposizioni anche le associazioni senza fine di lucro che effettuino le suddette attività commerciali nei limiti autorizzati dalle disposizioni vigenti.
5. L'Autorità marittima interessata restituisce una copia della S.C.I.A., annotando su di essa data e protocollo di arrivo, e riporta quanto in essa contenuto in appositi registri, redatti su supporto cartaceo ed informatico. La segnalazione dev'essere firmata dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante dell'associazione o della società.
6. Ai sensi dell'art. 19 L. 241/90, l'attività oggetto della SCIA può iniziare dalla data di presentazione della pratica a questa Autorità marittima competente. La pratica di inizio attività deve essere presentata annualmente entro e non oltre 31 marzo di ogni anno.
7. L'Autorità marittima ha comunque la facoltà di richiedere, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, eventuale ulteriore documentazione integrativa rispetto alle informazioni contenute nella S.C.I.A., qualora ritenesse necessario chiarire situazioni particolari. Entro il termine suddetto, l'Autorità marittima può altresì vietare l'esercizio dell'attività, fatta comunque salva la facoltà di adottare provvedimenti in autotutela anche successivamente alla scadenza del suddetto termine, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 19, comma 3, L. 241/90. Per motivazioni inerenti alla tutela della sicurezza della navigazione, specie in contesti ove notoriamente i flussi di traffico, durante la stagione balneare, sono intensi o le condizioni di navigazione sono particolarmente complesse e comportano determinati rischi (es. scogli affioranti, forti correnti, presenza zone interdette, ecc...), ovvero siano spesso presenti condizioni meteomarine sfavorevoli, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di limitare il numero di persone trasportabili dai natanti impiegati in attività commerciali.
8. Qualora i natanti siano impiegati in ore notturne, è obbligatorio l'uso delle cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica.
9. Ogni variazione dei dati indicati nella S.C.I.A. dovrà essere immediatamente comunicata all'Autorità Marittima competente, per le valutazioni di cui al precedente comma. I titolari delle società che effettuano locazione e/o noleggio di natanti da diporto, così come indicate dalla presente ordinanza, i quali hanno effettuato le comunicazioni ai sensi delle previgenti disposizioni, hanno la possibilità di integrare la documentazione già presentata entro e non oltre il 01 Agosto di ogni anno.
10. Alla segnalazione certificata di inizio attività, oltre a quanto previsto negli allegati alla presente, dovrà sempre essere allegata la sottonotata documentazione:
 - Copia del certificato di uso motore \ dichiarazione di potenza del motore;
 - Copia del certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti CE;
 - Dichiarazione da cui risulti che i natanti sono coperti dall'assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili (compreso il conducente) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa.

Art. 4
(Obblighi e divieti di carattere generale)

1. Chi esercita l'attività commerciale di locazione o di noleggio di natanti da diporto deve tenere un registro conforme al modello in **Allegato B**, ove annotare gli estremi dei soggetti con i quali vengono stipulati contratti scritti o verbali che hanno ad oggetto la locazione od il noleggio dei natanti suddetti, nonché le altre informazioni ivi previste. Analogo registro dev'essere tenuto dai Centri di immersione subacquea che utilizzano natanti da diporto come unità appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. Il predetto registro, debitamente compilato/aggiornato in ogni sua parte, deve essere prontamente esibito a richiesta degli organi di controllo preposti.
2. I natanti da diporto oggetto di locazione o noleggio ai sensi del precedente comma 1 non possono essere impiegati per il trasporto di passeggeri a titolo oneroso.
3. Salvo quanto previsto dalle disposizioni locali emanate dalla competente Autorità marittima in applicazione dell'art. 68 Cod. Nav., le disposizioni relative ai Centri di immersione e di addestramento subacqueo che prestano la loro attività non per fini commerciali ma esclusivamente a favore di propri associati, si applicano limitatamente alle disposizioni in materia di sicurezza di cui agli artt. 90 e 91 del DM 29 luglio 2008, n. 146 e successive modificazioni, sempreché utilizzino natanti da diporto.
4. I natanti da diporto utilizzati ai sensi del precedente comma 1 non possono operare al di fuori del Circondario Marittimo di Pantelleria.
5. I natanti da utilizzare per l'attività di locazione o noleggio od appoggio subacquei sportivi, devono essere previamente marcati con apposita targhetta identificativa, conforme al modello in **Allegato C**, avente le seguenti caratteristiche:
 - a. forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 14 (quattordici) x 7 (sette);
 - b. realizzata in metallo antiossidante o comunque in materiale resistente agli urti, alla corrosione ed agli agenti meteomarinari (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità deve essere immediatamente sostituita);
 - c. posizionata all'interno del natante, in luogo ben visibile sia dalle persone imbarcate che da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima;
 - d. fissata solidalmente allo scafo, in modo che la stessa non possa essere facilmente asportata o danneggiata;
 - e. deve riportare in caratteri chiaramente leggibili, adeguatamente proporzionati:
 - la denominazione identificativa del soggetto esercitante l'attività commerciale in questione, come specificata nella S.C.I.A., di altezza comunque non inferiore a cm 0,4;
 - il numero identificativo di tre cifre assegnato al natante nell'elenco allegato alla D.I.A., seguito dalla lettera "L", "N", "LN" o "SUB", a seconda che si tratti di natante destinato alla sola locazione (L), al solo noleggio (N) o ad entrambe le attività (LN) o ad appoggio subacquei sportivi (SUB). Il numero e le lettere dovranno essere di dimensioni superiori alle altre scritte e comunque di altezza non inferiore a cm 1,5;
 - il numero massimo delle persone che possono essere trasportate (ovverosia imbarcate), incluso l'equipaggio. Per i natanti con marcatura CE od omologati, detto numero deve corrispondere a quello riportato nella "targhetta del costruttore"; per gli altri natanti dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del DM 29/07/2008, n. 146. Tale numero deve essere riportato in cifre ben marcate, di dimensioni tali da spiccare rispetto alle altre scritte e comunque di altezza non inferiore a cm 1,0;
 - la dicitura "Circondario Marittimo di Pantelleria", indicante l'ambito spaziale in cui l'unità è autorizzata ad operare, quanto previsto al precedente comma 4.
6. La denominazione identificativa del soggetto esercitante l'attività commerciale in questione ed il numero identificativo assegnato al natante, di cui al precedente comma 5, lett. e, devono essere inoltre riportati all'esterno dello scafo, in modo da risultare chiaramente leggibili ad occhio nudo, in condizioni normali, da una distanza di

almeno m 50 (cinquanta), da ambo i lati del natante. A tal fine, il colore dei caratteri dovrà contrastare nettamente con quello dello scafo ed il relativo corpo dovrà risultare adeguatamente proporzionato. I caratteri dovranno comunque essere di altezza non inferiore a 15 (quindici) cm e la scritta dovrà risultare dipinta, con colori indelebili e resistenti o riportata in altro modo sullo scafo, purché risulti non facilmente amovibile od alterabile.

7. Il conduttore di una unità navale da diporto prima di iniziare la navigazione deve accertare tutte le condizioni generali di sicurezza, e tra queste che:

- le condimeteo siano assicurate in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;
- i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti;
- la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
- i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l'eventuale copertura assicurativa, ove previsti;
- siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare.

Prima della partenza, inoltre, si consiglia di dedicare particolare attenzione ai controlli e, tra questi, di verificare:

- per le unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d'uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
- l'assenza di acqua in sentina;
- le condizioni meteorologiche, tramite emittenti radio-televisive, radio VHF/Fm canale 68, oppure rivolgendosi all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria al numero telefonico 0923/911027-0923/913651 o via radio VHF/Fm canale 16;

Inoltre, si consiglia di informare le persone che rimangono a terra (concessionari di pontili, servizi tecnico-nautici, circoli, ecc.) circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

Art. 5

(Obblighi e divieti specifici per l'attività di locazione)

1. Chi esercita l'attività di locazione di natanti da diporto, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente articolo 4, deve provvedere a quanto segue:
 - a. tenere esposti e ben visibili al pubblico, sia nel luogo in cui avviene il contatto con l'utente per la stipula (anche verbale) dei contratti di locazione, sia in quello ove stazionano le unità, i prezzi applicati e le relative condizioni generali, nonché un'apposita tabella informativa che riporti almeno le seguenti informazioni:
 - la dicitura "Circondario Marittimo di Pantelleria - ordinanza n°02/19" (riportando il numero della presente ordinanza);
 - la denominazione identificativa, corrispondente a quella riportata sui natanti da locare ai sensi del precedente art. 4, co. 5, lett. e);
 - la dicitura: "LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO";
 - la dicitura: "per informazioni rivolgersi: (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)";
 - b. provvedere a trascrivere in modo chiaramente leggibile, nel registro di cui al precedente articolo 4, comma 1, le generalità del locatario (o conduttore) e gli altri dati richiesti;
 - c. consegnare l'unità al locatario (conduttore) in perfetta efficienza, in buone condizioni d'uso e manutenzione per quanto attiene allo scopo, completa di tutte le dotazioni di sicurezza in relazione alla navigazione da intraprendere, munita dei pertinenti documenti di bordo per la navigazione, nonché coperta da valida assicurazione per responsabilità civile estesa a favore dei terzi e delle persone imbarcabili/trasportate (ivi compreso il conduttore), per gli infortuni ed i danni comunque subiti e/o derivanti in occasione o in dipendenza dell'attività esercitata.
 - d. consegnare al locatario (conduttore) un foglio informativo in cui siano riportate almeno

le seguenti informazioni:

- numero 1530 per le emergenze in mare, numeri di telefono del locatore e della locale Autorità marittima;
 - i prezzi applicabili e le relative condizioni;
 - l'avvertimento che: "l'unità è consegnata pienamente efficiente ed in buono stato di navigabilità, completa di tutta la documentazione, delle certificazioni di sicurezza e delle dotazioni previste dalla normativa vigente per la navigazione da diporto entro 1/3/6/12 miglia dalla costa (cancellare la dicitura che non interessa). Tuttavia, chi prende in locazione l'unità (locatario o conduttore) resta sempre direttamente responsabile della condotta della navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi. Non può, inoltre, trasportare terzi a titolo oneroso (verso pagamento di un corrispettivo). Qualora assuma direttamente il comando e la condotta dell'unità, prima della partenza è tenuto a verificare personalmente le condizioni dell'unità stessa ed a richiedere al locatore informazioni sulla normativa di carattere locale e sull'esistenza di eventuali pericoli e divieti non segnalati. Qualora non assuma personalmente il comando e la condotta dell'unità, deve comunque verificare che la persona da lui arruolata come comandante sia in possesso dei requisiti e dell'eventuale abilitazione richiesta per la navigazione da intraprendere";
 - indicazioni circa i principali divieti e pericoli, segnalati e non, di carattere locale, nonché eventuali ordinanze ed avvisi di carattere locale;
- e. consegnare al locatario (conduttore) copia dell'art. 54 del DM 146/2008, unitamente al prospetto dei mezzi e dotazioni di salvataggio di cui all'allegato V dello stesso decreto;
 - f. per la navigazione in aree marine protette, dev'essere illustrata e fornita copia della relativa regolamentazione;
 - g. ferme restando le disposizioni del codice civile per quanto riguarda la capacità di agire, accertarsi che il conduttore del natante ceduto in locazione abbia compiuto almeno il 16° (sedicesimo) anno di età od il 14° (quattordicesimo) anno nei casi particolari previsti dal Codice; se minorenni, sia sotto il controllo di un adulto.
2. Per il comando e la condotta dei natanti presi in locazione si applicano le disposizioni previste per il comando e la condotta dei natanti da diporto in genere.
 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, per quanto riguarda la locazione (senza conducente) di *natanti da spiaggia* non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1, lett. d) ed e). Il registro di cui all'art. 4, comma 1, può inoltre essere redatto in forma semplificata, in modo che siano riportati almeno i seguenti dati: data ed ora della locazione, numero identificativo del natante, cognome, nome, nonché codice fiscale del locatario o, in caso di cittadino residente all'estero, gli estremi del documento di identità.
 4. Chi cede *natanti da spiaggia* in locazione, deve accertarsi che, ferme restando le disposizioni del codice civile per quanto riguarda la capacità di agire, il conduttore del natante abbia compiuto le età previste dall'art 39 del codice della nautica da diporto.

Art. 6

(Obblighi e divieti specifici per l'attività di noleggio)

1. Chi esercita l'attività di noleggio di natanti da diporto, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente articolo 4, deve provvedere a quanto segue:
 - a. tenere esposti e ben visibili al pubblico, sia nel luogo in cui avviene il contatto con l'utente ai fini della stipula (anche verbale) dei contratti di noleggio che in quello ove stazionano le unità, i prezzi applicati e le relative condizioni generali, nonché un'apposita tabella informativa che riporti almeno le seguenti informazioni:
 - la dicitura: "Circondario Marittimo di Pantelleria - Ordinanza n°02/19 (riportando il numero della presente ordinanza);
 - la denominazione identificativa, corrispondente a quella riportata sui natanti ai sensi del precedente art. 4, co. 5, lett. e);
 - la dicitura: "NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO";
 - la dicitura "per informazioni rivolgersi: (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)";

- b. provvedere a trascrivere in modo chiaramente leggibile, nel registro di cui al precedente articolo 4, comma 1, le generalità del noleggiatore e del comandante dell'unità, nonché gli altri dati richiesti;
 - c. consegnare l'unità al noleggiatore convenientemente armata ed equipaggiata, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente per la navigazione da intraprendere ed in particolare, per quanto riguarda le dotazioni e certificazioni di sicurezza, alle disposizioni di cui agli articoli 78 e seguenti del DM 29 luglio 2008, n. 146 e successive modificazioni;
 - d. rispettare le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro per quanto riguarda l'imbarco del comandante e dell'eventuale equipaggio;
 - e. consegnare al noleggiatore un foglio informativo in cui siano riportate almeno le seguenti informazioni,
 - numero 1530 per le emergenze in mare; numeri di telefono del noleggiante e della locale Autorità marittima;
 - i prezzi applicabili e le relative condizioni;
 - le generalità del comandante dell'unità e gli estremi del titolo abilitativo;
 - l'avvertimento che: "l'unità è consegnata al noleggiatore convenientemente armata ed equipaggiata, pienamente efficiente, in buono stato di navigabilità, nonché completa di tutta la documentazione, delle certificazioni e delle dotazioni previste dalla normativa vigente per la navigazione da intraprendere, con particolare riguardo a quanto prescritto dagli artt. 78 e ss. del DM 29 luglio 2008, n 146. Il comandante è provvisto delle abilitazioni prescritte, conosce l'unità e le sue dotazioni ed è in possesso di adeguata esperienza per la navigazione da intraprendere. Egli esercita i poteri conferitigli dal codice della navigazione quale 'capo della spedizione' e, unitamente all'eventuale equipaggio, resta alle dipendenze del noleggiante. Il noleggiatore ha comunque il diritto di fornire al comandante, nei limiti stabiliti dal contratto scritto o verbale, tutte le istruzioni per il viaggio od i viaggi da intraprendere".
 - f. consegnare al noleggiatore copia dell'art. 54 del DM 146/2008, unitamente al prospetto dei mezzi e dotazioni di salvataggio di cui all'allegato V dello stesso decreto; far visionare la presente ordinanza nonché le principali disposizioni, ordinanze ed avvisi a carattere locale. Per la navigazione in aree marine protette o simili, dev'essere fornita copia della relativa regolamentazione.
2. Per il comando e la condotta dei natanti da diporto noleggiati è sempre obbligatorio il possesso almeno di una delle abilitazioni di categoria "A" previste dal DM 29/07/2008, n. 146, in relazione alla navigazione effettuata, fermo quanto previsto al successivo comma 3.
 3. Fermo restando che i natanti in genere non possono navigare al di fuori delle acque territoriali e che i natanti noleggiati non possono comunque navigare oltre 12 (dodici) miglia dalla costa, qualora il numero dei passeggeri sia superiore a dodici è obbligatorio possedere lo specifico titolo professionale previsto per le imbarcazioni.
 4. Per quanto riguarda il numero minimo dei componenti l'equipaggio, si applicano le stesse disposizioni previste per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio. Tuttavia, non sono obbligatori ulteriori membri di equipaggio oltre al comandante, sempreché ricorrano almeno le seguenti condizioni:
 - a. si tratti di noleggio di natanti in ambito locale, ovverosia nelle acque marittime dello stesso comune;
 - b. il numero dei passeggeri non sia superiore a 12 (dodici);
 - c. il comandante prima della partenza dell'unità dovrà fornire ogni utile indicazione alle persone presenti a bordo circa le modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure/precauzioni da adottare in caso di emergenza.

Art. 7

(Obblighi e divieti specifici per l'attività commerciale di appoggio a subacquei sportivi)

1. I Centri di immersione e di addestramento subacqueo che utilizzano natanti da diporto come unità di appoggio per praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo,

oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente articolo 4, devono provvedere a:

- a. tenere esposti e ben visibili al pubblico, sia nelle proprie sedi che nel posto ove stazionano le unità, i prezzi applicati e le relative condizioni generali, nonché un'apposita tabella informativa che riporti almeno i le seguenti informazioni:
 - la dicitura: "Circondario Marittimo di Pantelleria - Ordinanza n°02/19" (riportando il numero della presente ordinanza);
 - la denominazione identificativa, corrispondente a quella riportata sui natanti ai sensi del precedente art. 4, co. 5, lett. e);
 - la dicitura: "CENTRO DI IMMERSIONE ED ADDESTRAMENTO SUBACQUEO";
 - la dicitura "per informazioni rivolgersi: (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)";
 - b. provvedere a trascrivere in modo chiaramente leggibile, nel registro di cui al precedente articolo 4, comma 1, le generalità dei subacquei imbarcati e del comandante dell'unità, nonché gli altri dati richiesti;
 - c. provvedere affinché il natante utilizzato sia convenientemente armato ed equipaggiato per la navigazione da intraprendere, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente. Per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 90 del D.M. 29 luglio 2008 n. 146 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 60, comma 3, dello stesso decreto ai fini della determinazione del numero massimo di presone trasportabili qualora si trasportino anche attrezzature subacquee;
 - d. rispettare le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro, per quanto riguarda l'imbarco del comandante e dell'eventuale equipaggio;
2. Per quanto riguarda le certificazioni di sicurezza di cui al D.M. 146/2008, i natanti da diporto utilizzati per appoggio immersioni devono essere in possesso del certificato di sicurezza previsto dall'art. 50 del decreto per le imbarcazioni in genere;
 3. Per il comando e la condotta dei natanti da diporto di cui al comma 1, è sempre obbligatorio il possesso di almeno una delle abilitazioni di categoria "A", previste dal D.M. 146/2008, in relazione alla navigazione effettuata.
 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 90, comma 2, del D.M. 29/07/2008, n. 146, per quanto riguarda la presenza obbligatoria a bordo di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo (istruttore subacqueo) e alla guida subacquea per l'accompagnamento di singoli o gruppi di persone in assistenza all'istruttore, il numero minimo dei componenti l'equipaggio è determinato dal comandante dell'unità, in relazione alla navigazione intrapresa.

Art. 8

(Ulteriori misure di sicurezza, segnalamenti e limiti di operatività per l'esercizio di immersioni subacquee a scopo sportivo – ricreativo di singoli e gruppi)

1. Per ragioni di sicurezza, altresì connesse alla morfologia dei luoghi, nonché all'esigenza di salvaguardia della vita umana in mare, si ritiene dover confermare, ai fini della conduzione delle immersioni subacquee, le seguenti prescrizioni, già normativamente individuate, nonché doverne impartire ulteriori, come segue:
 - a. In caso di immersioni di singoli subacquei, effettuate durante le ore diurne:
 - il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante recante sulla sommità una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a non meno di m 300 (trecento) di distanza; se il subacqueo in immersione è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, la predetta bandiera di segnalazione dovrà essere issata sul mezzo nautico;
 - il mezzo nautico di appoggio dovrà essere munito di idoneo mezzo di comunicazione di emergenza; a bordo di tale mezzo nautico dovrà essere presente almeno una persona in grado di fornire assistenza ;
 - Il subacqueo deve operare entro un raggio di m 50 (cinquanta) dalla verticale del galleggiante di segnalazione/mezzo nautico di appoggio e tutte le unità navali in transito in zona dovranno mantenersi distanti almeno un raggio di m 100 (cento) avente come centro il pallone/unità di appoggio.

- b. In caso di immersioni di singoli subacquei, effettuate durante le ore notturne:
- il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso tipo cyalume o simili, da applicare alla parte superiore del corpo, in corrispondenza del dorso (nuca, rubinetteria, jacket, snorkel, ecc...), visibile a giro d'orizzonte ed a distanza non inferiore a m 300 (trecento) allorché in superficie. Inoltre, il subacqueo in immersione dovrà essere permanentemente segnalato in superficie con un galleggiante recante un segnale luminoso bianco a lampi (FL2);
 - se il subacqueo in immersione è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio e, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso tipo cyalume o simili, l'unità dovrà esporre 3 (tre) fanali visibili a giro d'orizzonte, posti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore a m 12), ovvero un segnale luminoso bianco a lampi come sopra (nel caso di unità di lunghezza inferiore a m 12). Il mezzo nautico di appoggio dovrà essere munito di idoneo mezzo di comunicazione di emergenza. A bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza;
 - il subacqueo deve sempre operare entro un raggio di m 50 (cinquanta) dalla verticale del galleggiante di segnalazione o del mezzo nautico di appoggio;
- c. In caso di immersioni di subacquei organizzati in gruppi, durante le ore diurne:
- l'intero gruppo potrà essere segnalato con un unico mezzo nautico di appoggio, sul quale dovrà essere issata la bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca. Il mezzo nautico di appoggio dovrà essere munito di idoneo mezzo di comunicazione di emergenza. A bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza;
 - il subacqueo non potrà allontanarsi dal gruppo ed il gruppo stesso dovrà operare entro un raggio di m 50 (cinquanta) dalla verticale del mezzo nautico di appoggio;
 - in caso di assenza di mezzo nautico di appoggio, il gruppo dovrà essere segnalato in superficie con 3 (tre) palloni galleggianti uniti ed affiancati a triangolo, recanti sulle sommità le prescritte bandiere, visibili ad una distanza non inferiore a m 300 (trecento). Il gruppo dovrà operare entro un raggio di m 50 (cinquanta) dalla verticale degli stessi palloni.
- d. In caso di immersioni di subacquei organizzati in gruppi, durante le ore notturne:
- ogni subacqueo facente parte del gruppo avrà l'obbligo di segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso tipo cyalume o simili, da applicare alla parte superiore del corpo, in corrispondenza del dorso (nuca, rubinetteria, jacket, snorkel, ecc...), visibile a giro d'orizzonte ed a distanza non inferiore a m 300 (trecento) allorché in superficie. Inoltre, il gruppo di subacquei dovrà essere permanentemente segnalato in superficie con un unico galleggiante recante un segnale luminoso bianco a lampi come precede;
 - se il gruppo di subacquei in immersione è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio e, fermo restando l'obbligo per ogni subacqueo di mostrare il segnale luminoso tipo cyalume o simili, l'unità dovrà esporre 3 (tre) fanali visibili a giro d'orizzonte, posti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore a m 12), ovvero un segnale luminoso bianco a lampi come sopra (nel caso di unità di lunghezza inferiore a m 12). Il mezzo nautico di appoggio dovrà essere munito di idoneo mezzo di comunicazione di emergenza. A bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza;
 - il subacqueo non potrà allontanarsi dal gruppo ed il gruppo stesso dovrà operare entro un raggio di m 50 (cinquanta) dalla verticale del galleggiante di segnalazione o del mezzo nautico di appoggio. L'istruttore/guida dovrà vigilare puntualmente sull'osservanza di quest'ultima prescrizione da parte di tutti i componenti il gruppo.

Art. 9
(Natanti da diporto utilizzati per altre attività turistico – balneari)

1. L'utilizzo di natanti da diporto per l'esercizio dello sci nautico rimane disciplinato dal D.M. 26 gennaio 1960 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla regolamentazione locale in materia di sicurezza balneare o da eventuali titoli concessori. In caso di noleggio o di locazione di natanti da diporto ai fini suddetti, si applicano inoltre le specifiche disposizioni di cui alla presente ordinanza, per quanto non in contrasto con il prefatto decreto ministeriale.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1, relative allo sci nautico, si applicano, inoltre, per quanto possibile, anche a tutte le altre attività analoghe che comportano il rimorchio od il traino di persone, le quali richiedano il servizio a scopi sportivi o ricreativi.

Art. 10
(disposizioni transitorie e finali)

1. La presente ordinanza, che abroga e sostituisce la precedente Ordinanza n. 06/2014, entra in vigore con decorrenza dal giorno 25.02.2019 in concomitanza della sua pubblicazione sul sito istituzionale al seguente link:
<http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx>
2. Restano valide per il solo anno 2019, le segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) e relativi annessi, presentati prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza.
3. Per tutto quanto non specificamente disciplinato dalla presente ordinanza si applicano le pertinenti disposizioni previste dal codice della nautica da diporto e successive integrazioni/modifiche, dal relativo regolamento di attuazione e dalle altre norme speciali, per l'utilizzo commerciale dei natanti da diporto o delle unità e dei natanti da diporto in genere.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, di cui si dispone la pubblicazione mediante affissione all'Albo d'ufficio, nonché sul sito web www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria.
5. I contravventori alle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto sia previsto come reato o sanzionato da norme speciali, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del decreto legislativo 18/07/2005 n. 171 e successive modificazioni.

Pantelleria, 21.02.2019

F.to
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Donato SIRIGNANO

PUBBLICATA SUL SITO WEB IL:
FIRMA